Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 10 settembre 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 211 DEL 10 SETTEMBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco delle iscrizioni unitarie di 100 lire di capitale nominale, appartenenti alla 62ª serie del Prestito redimibile 3,50 %, alle quali sono stati assegnati premi nella estrazione eseguita nel giorno 24 agosto 1948. (4139)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. 1146.

Riassunzione nei ruoli della Magistratura ordinaria dei funzionari del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana già magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

I funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, che prima di essere compresi nei ruoli di detto Ministero in esecuzione del regio decreto-legge 10 febbraio 1938, n. 528, facevano parte del personale della Magistratura ordinaria, possono, a loro domanda ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, essere riammessi nei ruoli di provenienza.

Art. 2.

I predetti funzionari sono riassunti in Magistratura con il grado che avevano al momento in cui passarono nell'Amministrazione dell'Africa italiana, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo in ordine all'inquadramento nei gradi 7° e 6°. Essi riprenderanno, nel ruolo del grado predetto, il posto che occupavano allorchè lasciarono la Magistratura.

Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'Africa Italiana si considera, ai fini di carriera, compreso l'inquadramento nei gradi 7° e 6°, come servizio prestato in Magistratura, con esclusione però di qualsiasi conguaglio di trattamento economico.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1147.

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Ai professori civili che sono chiamati a prestare la loro opera a bordo, durante il periodo della campagna navale di istruzione e del tirocinio preliminare estivo competono gli stessi assegni di vitto previsti per gli ufficiali, con gli eventuali aumenti stabiliti dal regolamento per gli assegni di bordo. Spetta loro, inoltre, una indennità giornaliera per ogni giorno d'imbarco pari all'assegno d'imbarco spettante agli ufficiali comunque imbarcati, aventi almeno dieci anni di servizio e quattro anni di imbarco, in base alla seguente equiparazione di grado:

a ufficiali del grado 8°, se universitari, ternati o maturi;

a ufficiali del grado 9°, se liberi docenti;

a ufficiali del grado 10°, se cultori ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 17, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 24 maggio 1946, n. 573, è sostituito dal seguente:

« Su proposta del Comando dell'Accademia navale, il Ministero può disporre il conferimento d'incarichi di insegnamento presso l'Accademia ai professori dell'Istituto stesso.

Per incarico s'intende un complesso di lezioni ed esercitazioni avente un numero di sei ore settimanali d'insegnamento oltre quelle di obbligo.

Il primo incarico è retribuito con un assegno annuo che non può superare i due terzi dello stipendio iniziale, esclusa l'indennità di carovita, previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8°; per ogni incarico successivo è corrisposto un assegno pari alla metà di quello previsto per il primo incarico.

Detti assegni sono ridotti di un sesto per ogni ora in meno delle sei previste dal secondo comma del presente articolo, e, qualora l'incarico abbia durata non superiore a sei mesi, essi sono divisi in dodicesimi e corrisposti per i soli mesi di effettivo insegnamento, considerando il mese iniziato come compiuto ».

Art. 4.

Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti come segue:

« *Professori incaricati esterni.*

Art. 18. — A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo pari allo stipendio iniziale, compresa l'indennità di carovita, previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario, di grado 9° se l'incaricato sia libero docente, di grado 10° se l'incaricato sia cultore della materia.

Art. 19. — A coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale, quando ricoprano un altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, spetta un compenso annuo che non può superare i due terzi dello stipendio iniziale, esclusa l'indennità di carovita, previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8° se trattasi di professore universitario di ruolo o di docente compreso nella terna o dichiarato maturo, di grado 9° se trattasi di libero docente, di grado 10° se trattasi di cultore della materia ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Agli incaricati di cui ai precedenti articoli 18 e 19, che risiedano fuori della sede dell'Accademia navale compete il rimborso delle spese di viaggio e di missione in base al grado effettivamente rivestito, ovvero nella misura relativa al grado cui essi sono equiparati per la corresponsione dei compensi di incarico, qualora trattasi d'insegnanti incaricati che non ricoprano un altro ufficio statale ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 21, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 24 maggio 1946, n. 573, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dei precedenti articoli 18 e 19, s'intende per incarico un complesso di lezioni e di esercitazioni avente un numero di sei ore settimanali di insegnamento.

Per ogni ora d'insegnamento in meno delle sei sopraindicate, i relativi compensi d'incarico sono diminuiti di un sesto.

Detti compensi, inoltre, sono divisi in dodicesimi e corrisposti in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, considerando il mese iniziato come compiuto, allorchè l'incarico abbia una durata non superiore a sei mesi.

Gli incarichi conferiti oltre il primo sono retribuiti con un compenso pari alla metà di quello stabilito, ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento, per il primo incarico ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 22 è modificato come segue:

« Gli incarichi di insegnamento conferiti ai professori comandati, oltre le sei ore settimanali d'obbligo, sono retribuiti con i compensi previsti dall'art. 19 per gli incarichi affidati a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 23 è modificato come segue:

« Per ogni ora settimanale di assistenza alle lezioni ed esercitazioni tenute dagli insegnanti, oltre l'assistenza alle dieci ore settimanali di luogo, è corrisposta per l'intero anno, un compenso mensile pari ad un quattordicesimo dello stipendio iniziale mensile del grado 11°, esclusa l'indennità di carovita. Tale compenso è corrisposto per i soli mesi di effettivo insegnamento, considerando il mese iniziato come compiuto, qualora la durata dell'incarico non sia superiore a sei mesi ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 24 è modificato come segue:

« Questa sostituzione non dà diritto ad un maggiore compenso di quello già percepito dall'assistente, fino al trentesimo giorno di assenza del professore. Ogni ora d'insegnamento effettivamente impartita dall'assistente, dopo questo limite, è retribuita nella stessa misura indicata nel precedente art. 23 ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 27, è modificato come segue:

« Per ogni ora settimanale di preparazione alle lezioni impartite dai professori, eccedente le dieci d'obbligo, è corrisposto per l'intero anno, un compenso mensile pari ad un diciottesimo dello stipendio iniziale mensile del grado 11° esclusa l'indennità di carovita. Tale compenso è corrisposto per i soli mesi di effettiva preparazione, considerando il mese iniziato come compiuto, qualora l'incarico abbia durata non superiore a sei mesi ».

Art. 11.

L'art. 31, quale risulta modificato dall'art. 3 del regio decreto 24 maggio 1946, n. 573, è sostituito dal seguente:

« *Ripetizioni camerali e correzioni di compiti.*

Art. 31. — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati a norma del regolamento interno a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto, per ogni ora di assistenza allo studio camerale degli allievi, ad un compenso pari ad un cinquantesimo dello stipendio iniziale mensile del grado 11°, esclusa l'indennità di carovita.

Nessun compenso spetta agli insegnanti per la correzione dei compiti scritti ».

Art. 12.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« *Compensi ai professori membri di Commissioni di esami.*

Art. 34. — I professori di ruolo, incaricati o comandati, hanno l'obbligo di far parte delle Commissioni esaminatrici. Quando essi vengono inoltre chiamati a

far parte di Commissioni di esami di ammissione o finali relativi ad una cattedra diversa dalla loro, è corrisposta per ogni concorrente o allievo esaminato, una propina pari ad un quarto del compenso previsto per un'ora di ripetizione camerale, ai sensi del primo comma del precedente art. 31 ».

Art. 13.

Qualora, nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico, praticato per gli incarichi e per il maggiore insegnamento ai professori incaricati universitari ed ai professori incaricati non universitari, consistente nella retribuzione, rispettivamente, dell'intero stipendio del grado 8° e di quello del grado 10° ridotto di un quinto, nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° novembre 1946 e la data di entrata in vigore del presente decreto, risulti più favorevole di quello derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, è concessa sanatoria limitatamente alla persona per la eventuale differenza risultante fra la suddetta retribuzione e quella prevista dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1946-1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Facchinetti — Del Vecchio — Gonella

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 75. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1948.

Aggregazione del comune di Castignano alla circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Ripatransone e Ascoli Piceno al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castignano un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il comune di Castignano viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Ripatransone, per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Ascoli Piceno.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1948

Il Ministro: Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1948
Registro Finanze n. 8, foglio n. 373. — Lesen

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1948.

Sottoposizione a visto delle azioni della Società anonima macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel » di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 31 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. Marino Scibè presso la sede della Società, Milano, viale Maino n. 5.

Nell'esecuzione del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Popolo » di Milano.

Roma, addì 3 agosto 1948

Il Ministro: Pella

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative alla motocicletta targata « 536 P.A.I. ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Ritenuto che con proprio decreto del 10 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 5 gennaio 1946, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana e caduti dopo l'8 settembre 1943 in possesso di organi della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi d'interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale a carattere generale in data 10 ottobre 1945 si intendevano invalidare tutte le disposizioni di servizio, quindi anche quelle relative alla circolazione della motocicletta targata « 536 P.A.I. » condotta dall'ex milite della Polizia dell'Africa italiana Massuggia Giuseppe, la quale investì l'8 ottobre 1943 la signora Salani Meleda in Magi, in Roma via Chiana; autoveicolo che risulta aver sempre circolato durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della predetta repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e l'art. 1 del decreto-legge 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della sedicente repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione della motocicletta targata « 536 P.A.I. » che la sera del 10 dicembre 1943 investì in Roma, via Chiana, la signora Salani Meleda.

Roma, addì 9 agosto 1948

Il Ministro: DE GASPERI

(4090)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1948.

Organizzazione della « XV Mostra nazionale della radio » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata, per il tramite della locale Camera di commercio, dall'« Associazione Nazionale Industrie Elettriche (A.N.I.E.) Gruppo Costruttori Apparecchi Radio », con sede in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « XV Mostra nazionale della radio », che avrà luogo in Milano dal 25 settembre al 4 ottobre 1948.

Roma, addì 18 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(4036)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1948.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara (Caserta) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1927;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Petramelara (Caserta) e il dott. Mozzi Ferdinando fu Andrea è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(4063)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1948.

Sostituzione di alcuni componenti della Deputazione per la Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1948, n. 17, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1948;

Vista la lettera 9 agosto n. 9959, con la quale la Camera di commercio di Venezia fa presente che il dottor Giovanni Rossi, componente effettivo della locale Deputazione di borsa, ha rassegnato le dimissioni per motivi personali, proponendo la sua sostituzione con il dottor Giuseppe Dal Palù, già membro supplente di detta Deputazione, e quindi la nomina a membro supplente del sig. Aroldo Vannucci;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione ed integrazione dei componenti della Deputazione di borsa, come sopra indicato;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Dal Palù è nominato membro effettivo della Deputazione per la Borsa valori di Venezia per l'anno 1948, in sostituzione del dott. Giovanni Rossi.

Il sig. Aroldo Vannucci è nominato membro supplente della Deputazione per la Borsa valori di Venezia per l'anno 1948, in sostituzione del dott. Giuseppe Dal Palù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(3980)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1948.

Aumento del numero dei posti dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, recante norme per la nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1944, numero 76, col quale, tra l'altro, venne fissato a quattro il numero dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Viste le lettere in data 17 e 31 luglio u. s., con le quali il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli, in seguito alla accresciuta importanza di detta piazza per effetto anche della recente nomina di 19 nuovi agenti di cambio, ha richiesto che il numero dei suoi componenti sia aumentato da quattro ad otto, per poter far fronte alle diverse attribuzioni affidate dalle varie disposizioni di legge;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il numero dei componenti del Comitato predetto;

Decreta:

Il numero dei membri del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, è elevato da quattro ad otto.

Roma, addì 23 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(3178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di patologia generale, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4123)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Bruno Buozzi », di Rosolini, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Bruno Buozzi », con sede in Rosolini, ed è stato nominato commissario il sig. Ercole Cappellani.

(4067)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 agosto 1948 - N. 145

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,25
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	69,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % 1936	90,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	100,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali dei seguenti certificati di rendita nominativa:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	99246	Romeo Vincenzo di Bruno, domiciliato a Barritteri (Reggio Calabria)	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	478824	Marrocco Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Piedimonte d'Alife (Caserta)	24,50
Id.	221008	Muscarello Anna di Liborio, minore, moglie di Sgroppo Paolo, domiciliata a Mistretta (Messina), vincolata	77 —
Id.	312544	Società operaia di mutuo soccorso in Morbegno (Sondrio)	21 —
Id.	291196	Come sopra	420 —
Id.	278847	Come sopra	280 —
Id.	304841	Ospedale civile di Morbegno	525 —
Id.	472073	Come sopra	56 —
Id.	455046	Come sopra	35 —
Id.	258775	Come sopra	7 —
Id.	545497	Come sopra	182 —
Id.	703054	Come sopra	49 —
Id.	260169	Come sopra	175 —
Id.	258774	Come sopra	3,50
Id.	668350	Come sopra	31,50
Id.	800966	Come sopra	630 —
Id.	707522	Come sopra	70 —
Id.	472072	Come sopra	329 —
Id.	471888	Come sopra	346,50
Id.	455055	Come sopra	539 —
Id.	626608	Come sopra	87,50
Id.	630526	Come sopra	231 —
Id.	611586	Come sopra	675,50
Id.	649470	Come sopra	227,50
Id.	716181	Come sopra	66,50
Id.	456591	Come sopra	143,50
Id.	537628	Come sopra	217,50

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 75 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 25 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3975)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Potenza, Sesto San Giovanni (Milano) e Ariano Irpino (Avellino).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Potenza, Sesto San Giovanni (Milano) e Ariano Irpino (Avellino), secondo le norme *stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.*

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali, provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano del grado immediatamente inferiore con almeno tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1, *sub* 183, comma 2° e 3° della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 e 183 comma 4° della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata dalla ricevuta di un vaglia postale, ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per i concorsi già indetti con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 stesso mese e 29 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1948, n. 31, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono stati allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2, del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi-ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo-ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rlasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: SCELBA

(4085)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2556;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/204 in data 27 luglio 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo riservato a favore dei reduci.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° settembre 1948:

1. Giannotti Celestino;
2. Benedetti Carlo;
3. Schirripa Sisinio Francesco.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(4098)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.